

DECISIONI

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 27 dicembre 2013

che modifica la decisione BCE/2010/21 sul bilancio della Banca centrale europea

(BCE/2013/52)

(2014/55/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 26.2,

considerando quanto segue

- (1) La decisione BCE/2010/21 ⁽¹⁾ detta norme per la redazione del bilancio della Banca centrale europea (BCE).
- (2) L'articolo 24 della decisione BCE/2010/21 dispone che ove nella decisione BCE/2010/21 non sia previsto un trattamento contabile specifico e il Consiglio direttivo non abbia deciso in senso contrario, la BCE segue i principi di valutazione conformi agli International Accounting Standards (IAS) così come adottati dall'Unione europea, pertinenti alle attività e ai conti della BCE.
- (3) La BCE applica lo IAS 19 «Benefici per i dipendenti» per la contabilizzazione di utili e perdite attuariali relative alle prestazioni successive alla fine del rapporto secondo il principio del «corridoio».
- (4) Lo IAS 19 è stato oggetto di revisione ed è in vigore dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2013 o da data successiva. Ai sensi dello IAS 19 rivisto, il principio del «corridoio» è stato eliminato.
- (5) L'allegato I alla decisione BCE/2010/21 dovrebbe essere modificato per disporre in merito all'iscrizione dei risultati del ricalcolo della passività (attività) netta per piani a benefici definiti con riferimento a prestazioni successive alla fine del rapporto al passivo del bilancio della BCE alla voce 14 «Conti di rivalutazione».
- (6) Pertanto, è opportuno modificare la decisione BCE/2010/21 di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifica

L'allegato I alla decisione BCE/2010/21 è modificato conformemente all'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 30 dicembre 2013.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 27 dicembre 2013

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI

⁽¹⁾ Decisione BCE/2010/21, dell'11 novembre 2010, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea, (GU L 35 del 9.2.2011, pag. 1).

ALLEGATO

L'allegato I della decisione BCE/2010/21 è modificato come segue:

1. nella tabella intitolata «Passività», alla voce 14 (Conti di rivalutazione), la colonna intitolata «Descrizione per categorie del contenuto delle voci di bilancio» è sostituita dalla seguente:
 - «a) Conti di rivalutazione relativi a variazioni di prezzo per l'oro, per ciascun tipo di titolo denominato in euro, per ciascun tipo di titolo denominato in valuta estera, per le opzioni; differenze di valutazione al mercato relative a derivati riguardanti il rischio di tasso di interesse; conti di rivalutazione relativi alle fluttuazioni di cambio per ciascuna posizione valutaria netta, comprese operazioni di swap in valuta/contratti a termine e DSP;

conti speciali di rivalutazione derivanti da contributi versati ai sensi dell'articolo 48.2 dello Statuto del SEBC rispetto alle banche centrali degli Stati membri la cui deroga è stata abrogata. Cfr. l'articolo 13, paragrafo 2;
 - b) Risultati del ricalcolo della passività (attività) netta per piani a benefici definiti rispetto a prestazioni successive alla fine del rapporto, costituiti dalla posizione netta delle seguenti sottovoci:
 - i) Utili e perdite attuariali al valore attuale delle obbligazioni a prestazioni definite;
 - ii) Rendimento delle attività a servizio del piano, esclusi gli importi compresi negli interessi netti sulla passività (attività) netta per benefici definiti;
 - iii) Qualsiasi variazione nell'effetto del massimale di attività, esclusi gli importi compresi negli interessi netti sulla passività (attività) netta per benefici definiti»;
 2. nella tabella intitolata «Passività», alla voce 14 (Conti di rivalutazione), la colonna intitolata «Criterio per la valutazione», è sostituita dalla seguente:
 - «a) Differenze di rivalutazione fra costo medio e valore di mercato, convertite al tasso di cambio di mercato;
 - b) Ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2».
-